COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore POZZAR: Norme per il pagamento ai pensionati delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere *a*) e *b*), 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2605) 231

PRESIDENTE 231, 232, 233, 234

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 231

CAMBA 233

GITTI 233

MANCINI VINCENZO 234

PAZZAGLIA 233

PUCCI DI BARSENTO 233

POCHETTI 234

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 234

Votazione segreta:

PRESIDENTE 234

La seduta comincia alle 11,30.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Senatore Pozzar: Norme per il pagamento ai pensionati delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere *a)* e *b)*, 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (2605).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Pozzar: « Norme per il pagamento ai pensionati delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere *a*) e *b*), 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448 », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricorderanno, il provvedimento ha formato oggetto di discussione in sede referente, nella seduta del 30 ottobre 1970, quando fu deciso di richiederne l'assegnazione in sede legislativa. La Commissione bilancio ha già espresso sul medesimo parere positivo.

Si tratta di un provvedimento molto atteso, che rappresenta una sanatoria per la gravosa situazione in cui da tempo versano gli interessati, dai quali ho personalmente ricevuto numerose sollecitazioni di rapida approvazione.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Mi limiterò a richiamare sinteticamente i termini

della questione, che già ha formato oggetto di disamina in sede referente, al fine di un più sollecito svolgimento dei lavori.

La proposta di legge del senatore Pozzar approvata il 17 giugno del 1970 dalla X Commissione permanente del Senato, e che la nostra Commissione prende oggi in esame in sede legislativa, intende ovviare alle possibili sperequazioni di trattamento di cui possono essere vittime i pensionati per vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nel periodo dal 1° maggio 1968 al 1° maggio 1969, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 22 dicembre 1969.

Come è noto, con tale sentenza la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, lettere *a*) e *b*), e dell'articolo 20 lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nelle parti in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonché l'illegittimità costituzionale degli articoli 21 e 23 del medesimo decreto, nelle parti attinenti alle pensioni di vecchiaia .

Con la stessa sentenza n. 155, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 5 lettere *b*) e *c*) della suindicata legge; e 20, primo comma, lettera *c*), e secondo comma, del decreto presidenziale n. 488, questione sollevata con ordinanza in riferimento agli articoli 3, 4, 35, 36, 38 della Costituzione.

In seguito a tale sentenza, i titolari di pensioni di vecchiaia, che hanno provveduto tempestivamente a proporre ricorsi amministrativi o giudizi davanti alla magistratura, hanno ottenuto o otterranno la restituzione di quanto era stato loro detratto dalla retribuzione, per essere riversato all'INPS.

La proposta Pozzar intende, secondo criteri di giustizia ed equità, abrogare la normativa dichiarata illegittima per tutto il periodo del suo imperio: 1° maggio 1968-1° maggio 1969 - ricordo infatti che la stessa è stata modificata con legge 30 aprile 1969, n. 153, e con decorrenza dal 1° maggio 1969 -, al fine di riconoscere con legge il diritto al rimborso delle quote illegittimamente trattenute anche a coloro che, per imperfetta conoscenza delle norme, non hanno intrapreso iniziative di ordine amministrativo o legale, a difesa del loro diritto.

Ritengo doveroso informare che, con la stessa sentenza n. 155, la Corte costituzionale ha soprattutto affermato la legittimità del divieto di cumulo fra pensione e retribuzione, ritenendo al contrario di sindacare il modo di esercizio della discrezionalità legislativa, per quanto riguarda la congruità della riduzione della pensione rispetto agli elementi essenziali del rapporto creato dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, manifestato con gli articoli 20, lettere *a*) e *b*), 21 e 23 del decreto presidenziale del 1968, n. 488; riconoscendo invece corrispondente ad equità e ragionevolezza la norma sancita dalla legge 30 aprile 1959, n. 153, che ha disposto, con decorrenza 1° maggio 1969, la non cumulabilità con la retribuzione delle quote di pensione per vecchiaia eccedenti il trattamento minimo nella misura del 50 per cento del loro importo.

Per i motivi sociali e giuridici, ai quali si ispira la proposta di legge al nostro esame, che si inquadra perfettamente nel dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, esprimo l'augurio di una sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai pensionati di vecchiaia, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le somme che ad esso Istituto siano state versate dai datori di lavoro in virtù della disposizione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'applicazione degli articoli 20, lettere *a*) e *b*) e 23 dello stesso decreto.

Sulle predette somme sono dovuti dall'INPS gli interessi legali dalla data in cui le stesse gli sono state versate fino alla data in cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati.

Gli onorevoli Camba, Ferioli e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti, compreso quello di cui al primo comma del presente articolo, alla pensione di vecchiaia anche se il titolare di essa ha compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

CAMBA. Desidero far rilevare che esiste una differenza di trattamento tra pensionati di anzianità e pensionati di vecchiaia. Coloro che hanno compiuto il 60° anno di età prima dell'entrata in vigore della legge del 1969 sono considerati pensionati di anzianità, mentre coloro che hanno compiuto il 60° anno di età dopo la data di entrata in vigore della legge sono considerati pensionati di vecchiaia. Inoltre è negato il rimborso delle trattenute fatte illegittimamente dall'INPS a coloro che hanno continuato a lavorare dal 1° maggio 1968 al 30 aprile 1969.

Con questo emendamento noi vorremmo evitare questa ingiusta distinzione. Tuttavia ci rendiamo conto che questo emendamento potrebbe ritardare ancora l'*iter* del provvedimento Pozzar. Quindi il nostro gruppo ritira l'emendamento avvertendo che proporrà un progetto di legge al riguardo, che parta da questo principio, anche per una migliore e più ampia considerazione dell'intera questione.

Chiediamo al Governo la stessa buona volontà che dimostriamo noi, ritirando l'emendamento, affinché questa prossima proposta di legge possa essere approvata in breve tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pochetti, Sulotto e di Marino, hanno presentato il seguente emedamento:

Aggiungere il seguente comma:

A partire dal 1° maggio 1968, le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché quelle liquidate a carico delle gestioni speciali coltivatori diretti coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti delle attività commerciali sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi ed i titolari hanno diritto alle somme trattenute. Tutte le disposizioni contrarie alla presente norma sono abrogate.

PAZZAGLIA. Preliminarmente, desidero dare atto ai colleghi del gruppo liberale di essersi dimostrati particolarmente sensibili con il ritiro del loro emendamento. Facciò rilevare, d'altra parte, che ove venga approvato un qualsivoglia emendamento, questa proposta di legge, dovrebbe ritornare all'esame dei colleghi del Senato, con gravi conseguenze in ordine ai tempi di approvazione, dato che vi è una viva attesa per la soluzione di questo problema.

Desidero far rilevare che anche da parte nostra sono state presentate proposte di legge che riguardano tutta la materia dei cumuli e dei trattamenti di pensione di anzianità. Non abbiamo sollecitato l'abbinamento delle nostre proposte con quella Pozzar perché ci rendevamo conto dell'esigenza di accelerare l'*iter* di questa proposta: un eventuale abbinamento avrebbe portato probabilmente ad una modificazione della proposta stessa.

Pertanto pregherei il collega Pochetti di seguire il nostro esempio, e cioè di lasciare impregiudicata qualsiasi decisione in ordine a questo argomento, ritirando l'emendamento presentato. Infatti, in caso contrario, potrebbe verificarsi il caso che, votando oggi in modo negativo su questo emendamento, potrebbe rimanere bloccata per altri sei mesi la soluzione del problema dei cumuli.

Fra l'altro sono sostenitore della possibilità di cumuli totali, non condividendo la decisione della Corte costituzionale in materia, decisione che non risponde ad una logica giuridica bensì ha l'intento unico di salvare la legge del 1968.

Evidentemente, non sono completamente d'accordo su quanto ci viene proposto, ma di fronte alla realtà dei fatti non posso che dare il mio voto favorevole a questa proposta di legge. Prego quindi i colleghi di non proporre emendamenti su questo provvedimento anche in considerazione del fatto che la nostra Commissione potrà meglio decidere sull'intera questione quando affronterà le proposte organiche che abbiamo presentato.

GITTI. Mi associo alle considerazioni del collega Fortunato Bianchi, nel senso che sono d'accordo sull'approvazione immediata del provvedimento, tenuto anche conto che si è stabilito di discutere più ampiamente della questione in futuro.

Dato che i pensionati attendono da lungo tempo l'approvazione di questo provvedimento, anche io rivolgo un invito al collega Pochetti affinché voglia ritirare l'emendamento che ha presentato.

PUCCI DI BARSENTO. Uno dei motivi della nostra opposizione alla legge del 1968 è stato proprio quello di considerare il provvedimento assolutamente incostituzionale.

Il motivo del nostro emendamento di oggi è quello stesso che illustrammo in occasione della discussione della legge del 1968. Però, ci

rendiamo conto che è meglio provvedere immediatamente, anche se incompletamente, e approvare sollecitamente la proposta in oggetto. Riprendendo quello che ha detto poc'anzi il collega Camba informo che trasformeremo il nostro emendamento in una proposta di legge organica.

Mi auguro che anche i colleghi di parte comunista vogliano seguire lo stesso esempio.

POCHETTI. Sono estremamente sensibile alle considerazioni che sono state svolte dai colleghi in riferimento alla necessità di arrivare rapidamente all'approvazione di una proposta di legge come questa che ci viene presentata dal senatore Pozzar, la quale tende a rendere giustizia ad una categoria di pensionati che non ha la possibilità di aspettare le nostre decisioni (alcuni di quelli che avevano diritto sono già deceduti).

Però, debbo ricordare una cosa cui si è già accennato prima: e cioè che la proposta di legge Pozzar rappresentava una alternativa rispetto ad altre proposte che vi erano alla Camera (e cioè le proposte di legge Roberti n. 2209 e Pochetti n. 2308) relative a tutta la materia del divieto di cumuli. Queste due proposte avevano preso le mosse dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; sentenza che è stata emessa su un piano politico e non giuridico.

Ad ogni modo, posso anche ritirare l'emendamento, così come hanno fatto gli altri colleghi, però, signor Presidente, voglio ricordare che la sentenza della Corte costituzionale è stata emanata il 22 dicembre 1969 e le proposte di legge, cui ho accennato in precedenza, sono state presentate e pubblicate l'una il 19 gennaio e l'altra il 5 febbraio 1970. Noi abbiamo inutilmente sollecitato la Presidenza della Commissione affinché mettesse all'ordine del giorno queste proposte di legge. Visto che mi si chiede di ritirare l'emendamento, io, signor Presidente, lo ritiro, ma la vorrei pregare di mettere all'ordine del giorno quanto prima le due proposte relative al divieto di cumulo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vincenzo Mancini, Piccinelli, Pisicchio, Ines Boffardi, Monti, Azimonti e Tina Anselmi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro della Camera, in relazione all'approvazione della proposta di legge n. 2605 relativa al pagamento ai pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,

rilevato che da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato in vari casi richiesto ai pensionati di documentare l'effettivo versamento delle trattenute da parte dei datori di lavoro

invita il Governo

ad emanare disposizioni che disciplinino la materia, evitando che si verifichino situazioni di danno per i pensionati impossibilitati a produrre la richiesta documentazione probatoria relativa al versamento delle somme detratte dalla loro retribuzione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo, in primo luogo, un ringraziamento per le decisioni prese, che hanno dimostrato sensibilità da parte dei vari gruppi. Con l'approvazione di questa importante legge si provvede a risolvere una situazione molto difficile, anche dal punto di vista amministrativo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, l'impegno del Ministero del lavoro è di approfondire, sulla scorta degli elementi che ci potranno essere forniti dai singoli colleghi, il problema sollevato, e assicuro che verrà fatto tutto il possibile per risolverlo.

PRESIDENTE. Onorevole Vincenzo Mancini, insiste per la votazione al suo ordine del giorno ?

MANCINI VINCENZO. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Vincenzo Mancini.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge POZZAR: « Norme per il pagamento ai pensionati delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere *a*) e *b*), 21 e 23, del decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2605).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 27
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Bruni, Boffardi Ines, Camba, Caponi, Dall'Armellina, di Marino, Ferioli, Gitti, Mancini Vincenzo, Menicacci, Monti, Pajetta Giuliano, Pavone, Pazzaglia, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Pucci di Barsento, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tambroni, Tognoni.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO